

COMUNE DI VIGGIANO

LINEE DI INDIRIZZO PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI MINIEOLICO

- RELAZIONE

**INCARICO DI CONSULENZA:
ARCH. ANNA ABATE**

AGOSTO 2014



Oggetto: affidamento incarico professionale relativo a “Regolamento per installazione impianti di energia da fonti rinnovabili sul territorio comunale: linee di indirizzo”. **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Premessa

Con determina dirigenziale III 00238-13 del 10/10/2013 del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Viggiano, a seguito di procedura selettiva, è stato affidato alla scrivente l'incarico in oggetto indicato, la cui efficacia veniva subordinata al rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'incarico da parte della Regione Basilicata, essendo la scrivente dipendente in servizio presso il Dipartimento Ambiente della Regione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 71AJ.2013/D.02830 del 27/12/2013 è stata rilasciata la suddetta autorizzazione, notificata alla scrivente con nota del 2/1/2014 prot.n.219/71AJ.

In data 17/1/2014 la scrivente ha incontrato il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Viggiano, arch. Antonella Amelina per avviare un confronto con l'A.C. sulle problematiche che hanno determinato la necessità di ricorrere alla consulenza di che trattasi.

Sinteticamente, le stesse sono state individuate nella opportunità di dotare il Comune di linee di indirizzo tese a regolare la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare a fornire un supporto allo Sportello Unico dell'Edilizia, competente ad esprimersi su dette localizzazioni, affinché la valutazione tecnica fosse caratterizzata da elementi di maggiore vicinanza alle caratteristiche del territorio.

Successivamente, nel mese di febbraio 2014 la scrivente ha eseguito sopralluoghi nel territorio del Comune per verificare alcune specifiche condizioni territoriali ed ha quindi organizzato il proprio lavoro secondo uno schema comprendente tre fasi:

Arch. Anna Abate - Via delle Mimose, 12 - 85021 Avigliano (PZ)
tel. 348 4284433 – mail: abatanna@libero.it



1. Analisi (normativa del settore e pronunce giurisprudenziali, P.I.E.A.R., Aree non idonee redatte dalla regione Basilicata, Regolamenti ed indirizzi vigenti);
2. Definizione delle prime linee di indirizzo;
3. Stesura del documento per le linee di indirizzo

Le fasi 1. e 2. sono state svolte, consegnate ed illustrate al Comune in data 6/6/2014; avendo ricevuto una sostanziale condivisione tecnica, unitamente alla richiesta di affrontare alcuni aspetti specifici (frazionamento e diritto di superficie, accatastamento impianti) da parte dell'arch. Amelina, il lavoro è stato ulteriormente definito e consegnato in data 6/8/2014.

FASE 1.

1.1 Analisi della normativa di riferimento e giurisprudenza

Nella Regione Basilicata la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è regolata, secondo un criterio di proporzionalità (art. 3 L.R. 8/2012):

- a) dall' Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 per gli impianti con potenza nominale superiore ad 1 MW;
- b) dalla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), che ha sostituito la DIA, per gli impianti con potenza nominale superiore da 51Kw fino ad 1 MW, con l'ulteriore limitazione (per gli impianti fotovoltaici ed eolici, siti nelle aree agricole, con potenza nominale da 201 Kw fino ad 1 MW), che lo stesso proponente ed i relativi soggetti controllati ai sensi dell'art. 2359 C.C. non abbiano precedentemente richiesto la realizzazione e l'esercizio di altro o di altri impianti della stessa natura posti ad una distanza inferiore a 2 Km., per gli impianti fotovoltaici, e ad una distanza inferiore a sei volte il diametro del rotore dell'aerogeneratore di maggiore potenza e comunque posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri, per gli impianti eolici;
- c) dalla Comunicazione relativa alle attività di edilizia libera ex art. 6 DPR n. 380/2001 per gli impianti con potenza nominale fino a 50 Kw, nonché per gli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta

salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

I relativi procedimenti ed il corretto insediamento degli impianti nel territorio sono disciplinati dai paragrafi 13, 14, 15, 16 e 17 e dagli Allegati 1, 2, 3 e 4 delle Linee Guida ex art. 12, comma 10 D.Lg.vo n. 387/2003, approvate con D.M. 10.9.2010, e dalla normativa regionale attuativa di tali Linee Guida.

Il punto 2 del paragrafo 1 delle Linee Guida ex D.M. 10.9.2010 stabilisce in modo chiaro che *“le sole Regioni possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al successivo paragrafo 17”*.

L’orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Napoli Sez. VII n. 4192 del 6.9.2013 e TAR Basilicata Sez. I n. 610/2013) attribuisce alla predetta disposizione normativa valore di principio fondamentale della materia di competenza concorrente “produzione, trasporto e distribuzione dell’energia”, atteso che le suddette Linee Guida costituiscono applicazione del principio di sussidiarietà verticale ex art. 118 Cost., come delineato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 303 dell’1.10.2003.

Pertanto, i Comuni nei loro strumenti urbanistici non possono definire criteri di localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (come per es. in materia di distanze) diversi da quelli stabiliti dalle citate Linee Guida e dalla relativa normativa regionale di attuazione, ma possono solo prevedere prescrizioni finalizzate al corretto uso del territorio, senza porre divieti di carattere assoluto nei confronti degli impianti di energia rinnovabile.

La giurisprudenza amministrativa è dell’avviso, cioè, che il Comune è incompetente a dettare prescrizioni ostative di per sé alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

“In vero risulterebbe assolutamente irrazionale un ordinamento giuridico che consentisse ai Comuni (...) di prevedere condizioni più rigorose per gli impianti

con potenza nominale fino ad 1 MW di quelle stabilite dalla normativa comunitaria, statale e regionale per gli impianti di potenza superiore ovvero che autorizzasse i Comuni, che al pari di altri Enti partecipano alla Conferenza di servizi propedeutica al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, a formulare in via unilaterale una disciplina peggiorativa rispetto a quella di rango legislativo e/o regolamentare di livello nazionale, che gli altri Enti devono forzosamente accettare senza avere la possibilità di esprimere il proprio parere. (TAR Basilicata Sez.I n. 610/2013)

Ma, ciò posto, non è esclusa la possibilità per il Comune di esercitare il potere regolamentare sugli aspetti attinenti la disciplina urbanistica sul proprio territorio.

“Sul punto, va, altresì, precisato che l'esercizio del potere regolamentare da parte del Comune non può considerarsi affetto da nullità ex art. 21 septies L. n. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione, in quanto tale situazione si verifica soltanto nei casi di carenza di potere in astratto e/o di incompetenza assoluta, quando l'Amministrazione esercita un potere che nessuna norma gli attribuisce, cioè relativo ad una materia del tutto sottratta alla sua competenza amministrativa ed attribuita in via esclusiva ad un altro potere amministrativo oppure quando un Ente Locale emana un atto relativo ad un oggetto che si trova al di fuori della propria circoscrizione territoriale” (TAR Basilicata Sez.I n. 610/2013).

Sul punto sono interessanti anche la sentenza T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29 gennaio 2009 n. 530 e la sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. VIII n. 16938/2010 Reg. Sen. che riconoscono al Comune il potere discrezionale di individuare le scelte ritenute migliori per disciplinare l'uso del proprio territorio, al fine di procedere ad un assetto razionale degli aereogeneratori in armonia con la tutela del paesaggio e con l'interesse ad uno sviluppo sostenibile dell'energia da fonti rinnovabili.

“La realizzazione degli impianti eolici impone un contemperamento tra l’interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia attraverso fonti “pulite” e rinnovabili. Non c’è dubbio, infatti, che se, da una parte, tali impianti possono contribuire notevolmente alla riduzione dei gas serra, dall’altra, essi incidono negativamente sul paesaggio: com’è noto, le zone di maggiore ventosità sono proprio quelle dei crinali, delle colline e delle montagne, tutte per lo più rilevanti sotto il profilo paesaggistico, e, conseguentemente, il legislatore stesso prevede che siano assunte le opportune misure atte “ad assicurare un corretto insediamento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio” (art. 12, decimo comma, del D.Lgs. n. 387/03).

Si è quindi osservato che tali tecnologie mettono in conflitto due interessi che in passato erano stati considerati come un’endiadi: l’ambiente ed il paesaggio. L’esigenza di tutelare l’ambiente, infatti, impone di incrementare gli impianti eolici; quella di tutelare il paesaggio imporrebbe invece di impedirne la realizzazione: ambiente e paesaggio, dunque, risultano concetti distinti, anzi collidenti.

Data la primaria importanza di entrambi gli interessi in gioco, appare quindi coerente la scelta praticata dal Comune con il regolamento in questione di realizzare un equo contemperamento tra l’interesse dei ricorrenti ad esercitare un’attività produttiva con effetti positivi sotto il profilo ambientale, e quello ad un ordinato sviluppo degli impianti eolici”.

E’ utile, infine, considerare in questa relazione la circostanza che è pendente ricorso dinanzi al TAR Basilicata per l’annullamento del provvedimento emesso dall’Ufficio Edilizia del Comune di Potenza in data 17/6/2014 di diniego al rilascio di PAS per la istallazione di un impianto eolico di potenza nominale pari a 60 kw. Le risultanze del giudizio potrebbero contenere elementi utili alle considerazioni che qui interessano.

Considerazione conseguente alla fase 1.1

Il Comune può esercitare un potere regolamentare sulla materia ma nel rispetto dei divieti, limitazioni, non idoneità stabilite dalla Regione.

In particolare in relazione al cosiddetto “minieolico” il Comune può definire indirizzi (non divieti) utili a garantire una corretta valutazione dei progetti soggetti a PAS o a Comunicazione.

Fase 1.

1.2 Analisi del PIEAR e DM10 settembre 2010

La Regione Basilicata con la L.R. n. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ha approvato il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR)¹ e con la D.G.R. n. 2260 del 29.12.2010 ha approvato il Disciplinare e relativi allegati tecnici per le “*Procedure per l’attuazione degli obiettivi del PIEAR e disciplina del procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e linee guida tecniche per la progettazione degli impianti*”, mentre ha redatto, ma non ,ancora approvate, linee guida ai sensi del D.M. 10.9.2010.

Con la DGR n. 879/2011 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Basilicata, il MIBAC ed il MATTM per la definizione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004.

Il Protocollo di Intesa è stato firmato in data 14/9/2011 e con esso si è avviata una collaborazione istituzionale con i due Ministeri con l’impegno a garantire la corretta gestione del territorio, un’efficace ed efficiente tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici, storici, culturali e naturalistico - ambientali, attraverso la definizione delle modalità di elaborazione congiunta del PPR esteso all’intero territorio regionale in ottemperanza dell’ articolo 143, comma 2, del Codice.

In particolare, nel Protocollo le parti *si sono impegnate ad individuare prioritariamente e congiuntamente la metodologia per il riconoscimento delle aree*

¹ Nell'allegato al PIEAR il mini eolico è vietato nei siti Natura 2000 e nei Parchi; in generale è stabilito di evitare l'ubicazione degli impianti ed opere in prossimità di compluvi e torrenti e di evitare l'effetto cumulo.

non idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, ai sensi del DM Sviluppo economico 10/9/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3 paragrafo 17 Criteri per l’individuazione di aree non idonee del citato DM;

Il D.M. 10 settembre 2010 emanato di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in attuazione a quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387, contenente le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, demanda alle Regioni il compito di avviare *“un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente del paesaggio del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento in determinate aree di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti...”*.

In attuazione di dette disposizioni ad ottobre 2013 è stato concluso il lavoro tecnico di individuazione delle aree e dei siti non idonei, tenendo conto delle peculiarità del territorio conciliando le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.

La metodologia utilizzata, con riferimento all’Allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010, ha portato all’individuazione di 4 macro aree tematiche:

1. aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico;
2. aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale Territoriale;
3. aree agricole;
4. aree in dissesto idraulico ed idrogeologico;

Per ciascuna macro area tematica sono state identificate diverse tipologie di beni ed aree ritenute "non idonee" procedendo alla mappatura sia delle aree non idonee già identificate dal PEAR (L.R. n. 1/2010), sia delle aree non idonee di nuova identificazione in attuazione delle linee guida.

Le aree non idonee a tutt'oggi non sono state approvate dalla Regione, ma nella seduta di Consiglio Regionale dell'8/7/2014 è stata approvata, in seno alla proposta di modifica della L.R. n.1/2010 sulle "Norme in materia di energia e Piano di indirizzo energetico ambientale regionale", una norma che prevede che, *"entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, la Regione individua le aree non idonee così come previsto dall'art. 17 del decreto ministeriale"*.

E' utile, infine, considerare in questa relazione anche la integrazione normativa che la Regione con L.R. n. 7 del 30/4/2014 ha apportato alla L.R. 8 del 26/4/2012 relativamente alla verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di micro generazione.

Infatti, l' art. 4 - Integrazioni alla L.R. 26 aprile 2012, n. 8 al comma 1. stabilisce che *"Sulla scorta di quanto stabilito dall'articolo 3 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del medesimo decreto viene effettuata per i progetti relativi ad impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 200 KW"*.

Considerazione conseguente alla fase 1.2

Il Comune può esercitare un potere regolamentare sulla materia ma nel rispetto dei divieti, limitazioni, non idoneità stabilite dalla Regione, con un potere ad oggi limitato essendo queste ultime non ancora approvate.

Considerato l'impegno assunto nella seduta di Consiglio regionale del 8/7/2014 ad approvarle entro 60 giorni, potrebbero prospettarsi per il Comune nuove possibilità.

In particolare in relazione al cosiddetto “minieolico” il Comune può definire indirizzi (non divieti) utili a garantire una corretta valutazione dei progetti soggetti a PAS o a Comunicazione.

A tal fine il Comune può tener conto della metodologia e delle cartografie redatte dalla regione, con specifico riferimento al territorio comunale, integrando cartografie tematiche.

Fase 1.

1.3 Le discipline comunali

La ricerca e lo studio di regolamenti, indirizzi, linee guida adottate da di altri enti locali per impianti di produzione fino a 1MW, definiti “minieolico” sono di diverse tipologie.

Tra molte, si segnalano le seguenti discipline comunali:

Comune di Melfi (PZ);

Comune di Potenza (PZ);

Comune di Avigliano (PZ);

Comune di Zollino (LE);

Comune di Città della Pieve (PG);

Comune di Torremaggiore (FG);

Comune di Castelfranco in Miscano (BN)

Considerazione conseguente alla fase 1.3

Emerge una diversificata impostazione delle discipline, anche in conseguenza del diversificato quadro normativo regionale: alcune dettano divieti (tacciabili di incompetenza), altre definiscono attenzioni o obiettivi da rispettare in sede progettuale, ad esempio, per minimizzare le interferenze degli impianti con i caratteri visuali del paesaggio o salvaguardare la continuità delle reti di naturalità, ecc..

Si considera interessante l'esempio di attivazione di apposito tavolo tecnico di concertazione tra Comune e Gestore della rete di distribuzione elettrica locale Enel con il coinvolgimento di Terna S.p.a. (area pianificazione e sviluppo rete) al fine di individuare gli interventi infrastrutturali necessari per raggiungere

obiettivi di sviluppo dell'eolico e minieolico salvaguardando ambiti di tutela o aree di attenzione per ragioni paesaggistico-ambientali.

Fase 2.

2.1 Considerazioni sul metodo per redigere Linee di Indirizzo

La redazione delle linee di indirizzo per regolamentare la localizzazione degli impianti di micro generazione nel Comune di Viggiano è inteso come atto che il Comune assume avendo competenza di amministrazione attiva e nell'ambito della pianificazione territoriale.

Le linee di indirizzo hanno il duplice obiettivo di supportare i tecnici comunali nella valutazione dei progetti di impianti mini eolici e di essere strumento a cui gli operatori del settore possono fare riferimento per localizzare gli impianti e per la produzione di documentazione progettuale adeguata e completa.

L'obiettivo è quello di uniformare i criteri, le procedure e le modalità applicative per la valutazione.

Alla luce del ristretto campo di esercizio comunale sulla materia (vedasi quanto riportato nei paragrafi precedenti), le linee di indirizzo sono il risultato di un percorso metodologico che parte dalla analisi dei potenziali impatti e definizione di indicatori e criteri di valutazione, con particolare attenzione agli impatti cumulativi di più interventi in uno stesso ambito territoriale.

2.2 Le cartografie tematiche

Si è inteso procedere innanzitutto a:

- cartografare i beni paesaggistici, ovvero le Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004:

- ✓ i fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- ✓ le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare;
- ✓ i territori coperti da foreste e da boschi;

- cartografare i beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, esterni al centro abitato;
- cartografare i Siti di interesse comunitario (SIC) e le Zone a protezione Speciale (ZPS) incluse nella Rete Natura 2000 (Monte Volturino, Monte Caldarosa, Monte della Madonna di Viggiano) che rientrano nel perimetro del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano;
- cartografare le aree soggette al Piano Paesistico "Sellata -Volturino- Madonna di Viggiano" approvato con L.R. 3/90 distinte in aree con elementi di eccezionale rilevanza paesistica ed ambientale, soggette a vincolo di conservazione **A1** (sono le aree a conservazione integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali), in aree soggette a **Verifica di Ammissibilità** o Ammissibilità condizionata - matrice 12, 17, 29- (sono zone la cui trasformazione deve essere sottoposta a verifica di ammissibilità, consistente nella verifica, attraverso lo "studio di compatibilità" per vari tematismi - naturalistico, percettivo, storico..... - dell'ammissibilità di una trasformazione antropica, rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive dell'area).

Parallelamente si è concentrata l'attenzione su un tema specifico - il paesaggio² - ritenendo che il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio assume grande rilevanza, considerato il ricco patrimonio culturale ed ambientale esistente nel comune di Viggiano.

Il campo degli effetti paesaggistici delle strutture minieoliche è molto ampio e non riducibile al solo aspetto ambientale (qualità di acqua, aria, fauna e flora, suolo, ecc.) ma, l'esperienza anche diretta, consente di affermare che una particolare attenzione va posta all'impatto visivo³, attraverso studi sulla percezione visiva del paesaggio.

² "Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni" (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).

³ La percezione del paesaggio dipende da molteplici fattori, come la profondità, l'ampiezza della veduta, l'illuminazione, l'esposizione, la posizione dell'osservatore, ecc., elementi che contribuiscono in maniera differente alla comprensione

L'impatto visivo è considerato come il più rilevante fra quelli prodotti dalla realizzazione di un parco/selva eolica, poiché gli aerogeneratori, per la loro configurazione, sono visibili pressoché in ogni contesto territoriale ed a notevole distanza, anche se in modo diverso: ciò varia in relazione alle caratteristiche costruttive degli impianti, alla topografia, alla densità abitativa e alle condizioni meteorologiche.

In particolare si è proceduto ad identificare i principali punti di vista, notevoli per panoramicità e frequentazione, i principali bacini visivi (ovvero le zone da cui l'intervento è visibile) e i corridoi visivi (visioni che si hanno percorrendo gli assi stradali), nonché gli elementi di particolare significato visivo per integrità, rappresentatività e rarità.

Con l'applicazione di un modello informatico in ambiente GIS sono state redatte carte di visibilità in scala 1:25.000 la cui sovrapposizione ha determinato l'assegnazione di gradi di assorbimento del territorio e di impatto visivo determinabile dalla localizzazione degli impianti di micro generazione; la visibilità è stata classificata in irrilevante (grado 1), bassa (grado 2), medio-alta (grado 3-4).

La carta della visibilità finale ha tenuto conto della sola visibilità alta (4) e media (3), i cui perimetri sono stati precisati e rettificati per assicurare superfici non frammentate, evitare piccole e pertanto poco significative superfici isolate, legare le delimitazioni ad elementi fisici ben riconoscibili.

Dalla sovrapposizione delle singole cartografie tematiche si è ottenuta una carta sintetica definita "Carta delle aree di attenzione" a cui si richiamano le linee di indirizzo per precisare le attenzioni di carattere localizzativo e progettuale di cui gli operatori devono tenere conto.

Considerazione conseguente alla fase 2.2

Elementi che potrebbero essere utili ad aggiungere ulteriori approfondimenti sono:

degli elementi del paesaggio. La qualità visiva di un paesaggio dipende dall'integrità, dalla rarità dell'ambiente fisico e biologico, dall'espressività e leggibilità dei valori storici e figurativi, e dall'armonia che lega l'uso alla forma del suolo. Occorre quindi tutelare le qualità visive del paesaggio e dell'immagine; attraverso la conservazione delle vedute e dei panorami

- il perimetro dell'ambito urbano, come proposto nel Regolamento Urbanistico in corso di redazione; (si è in attesa di riceverne lo shape file, richiesto all'ufficio);
- la rete delle linee elettriche che interessano o attraversano il territorio comunale: potrebbe essere questo un elemento per stabilire, in ragione della distanza, le localizzazioni più idonee;
- elementi specifici di interesse paesaggistico e culturale come le architetture rurali (art. 10 D. Lgs 42/2004) sempre che il Comune disponga di appositi elenchi e mappe;
- aree agricole di particolare pregio da tutelare ai fini della biodiversità (rete ecologica comunale) o di valore agroalimentare. La individuazione di queste aree da fare a livello di strumento urbanistico comunale potrebbe essere elemento specifico per stabilire le localizzazioni più idonee; tanto, in analogia e coerenza con il D.Lgs 387/2003, in particolare l'art. 12 comma 7 che, nello stabilire che gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, recita: *"Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*;
- aziende agricole attive nel territorio comunale.

